

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE "TUTOR"

## ESTRATTO DI POLIZZA

Il testo integrale della Convenzione è depositato presso Volkswagen Bank GmbH.

Nel testo che segue si intende:

per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;  
 per POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione;  
 per CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'assicurazione;  
 per ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;  
 per CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;  
 per SOCIETÀ: Allianz SpA;  
 per PREMIO: La somma dovuta alla Società;  
 per SINISTRO: Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione;  
 per INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

#### Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 3 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 4 - Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

#### Art. 5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 258,23;
- il contributo unificato nel processo civile.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

**Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

### Sezione I - Parco Autoveicoli (Massimale € 5.000 per evento)

#### Art. 7 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per i veicoli a motore di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente e vale per i proprietari dei mezzi assicurati, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato. L'assicurazione viene inoltre prestata per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

La Società assicura le spese di cui all'art. "Oggetto dell'assicurazione", comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone o come passeggero di qualsiasi veicolo a motore;

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali. Tale garanzia opera in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- **le controversie contrattuali riguardanti il veicolo a motore assicurato e relative a contratti di compravendita.**

La Società inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al **numero verde Pronto Allianz 800.68.68.68**, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.

#### Art. 8 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

#### Art. 9 - Garanzie complementari

La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):

- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati in polizza dal luogo dell'incidente stradale fino ad una officina di riparazione più vicina entro i limiti di €. 100,00. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società ogni documento che comprovi l'avvenuto sinistro
- l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di €. 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L'Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.
- le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di €. 250,00.

#### Art. 10 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "Persone e rischi assicurati" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "Persone e rischi Assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- le controversie contrattuali relative al veicolo assicurato;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'art. "Persone e rischi assicurati" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
- le controversie di valore inferiore a €. 100,00.-

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189 codice della strada;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. "Persone e rischi assicurati".

### Sezione II - Garanzia Indennità Sospensione patente

#### Art. 11 - Persone e rischi assicurati

La Società si obbliga a corrispondere al conducente dei veicoli assicurati titolare di regolare patente di guida e nei limiti convenuti di €. 1.500,00 una indennità forfettaria nel caso di sospensione temporanea della patente in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della Polizza che abbiano provocato la morte o

lesioni personali ed in ogni altro caso di investimento di persona. In caso di imputazione per il reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che l'Assicurato sia stato proscioltto od assolto.

In ogni caso, l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente.

#### Art. 12 - Garanzia recupero punti

Qualora il punteggio della patente dell'Assicurato diventi inferiore a dieci punti, a seguito di infrazioni commesse durante la validità del contratto, lo stesso potrà, previo consenso della Compagnia, partecipare agli appositi corsi di aggiornamento tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. La compagnia rimborserà all'Assicurato le spese sostenute entro il limite massimo di € 300,00 previa presentazione di copia dell'attestato di frequenza al relativo corso unitamente a copia della fattura relativa alle spese sostenute.

#### Art. 13 - Indennità revoca patente per perdita requisiti psichici e/o fisici

La Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato l'indennità forfetaria di € 1000,00, nel caso di revoca del documento di guida per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.

L'indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di revoca della patente notificato all'Assicurato dai competenti uffici.

#### Art. 14 - Indennità autoscuola sospensione patente a tempo indeterminato per perdita punti

La Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato l'indennità forfetaria di € 500,00 qualora, a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente, per infrazioni commesse durante la validità del contratto, e del mancato superamento dell'esame di revisione, lo stesso debba sottoporsi ai relativi esami per il riottenimento del documento di guida.

L'indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente dai competenti uffici.

#### Art. 15 - Validità territoriale

La garanzia vale per gli eventi verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, e Andorra. Tuttavia per gli eventi verificatisi al di fuori del territorio italiano, la garanzia è operante per fattispecie analoghe a quelle elencate dalla presente polizza e l'indennità viene corrisposta nella misura del 50%.

#### Art. 16 - Esclusioni

L'assicurazione non vale:

- se l'Assicurato partecipi a corse o gare e relative prove;
- se la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se per il veicolo guidato dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo dell'assicurazione ai sensi di legge
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. "Persone e rischi assicurati".

#### Art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società, con lettera raccomandata, dell'avvenuta sospensione della patente, entro e non oltre il terzo giorno dalla notifica del provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso.

### Sezione III - Garanzia Famiglia (Massimale €15.000 per evento)

#### Art. 18 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata nell'ambito della vita privata e vale per l'Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico.

L'assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

La garanzia si intende infine prestata per eventi verificatisi durante la guida di veicoli a noleggio.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato in polizza. La Società assicura le spese di cui all'art. "Oggetto dell'assicurazione", comprendendo in garanzia:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro;
- le controversie con Enti o Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a €. 25.800,00;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione ed occupati dall'Assicurato fino ad un massimo di tre unità immobiliari e relative pertinenze;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;

• la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;

• la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.

• il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio.

Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi, cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. A maggiore precisazione di quanto sopra non potrà essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza.

Per quanto attiene all'eventuale conseguente azione tesa all'ottenimento del divorzio, la garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.

La Società inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Pronto Allianz 800.68.68.68, può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata.

#### Art. 19 - Garanzie complementari

La Società garantisce inoltre:

- l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di €. 10.300,00 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.

#### Art. 20 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.

#### Art. 21 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "Persone e rischi assicurati" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "Persone e rischi assicurati";
- le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dall'articolo "Persone e rischi assicurati";
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'art. "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall'art. "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, fatto salvo quanto previsto in caso di veicoli a noleggio;
- i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall'art. "Persone e rischi assicurati" in relazione alle controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- le controversie di valore inferiore a €. 250,00;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. "Persone e rischi assicurati".

**In caso di evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione contattare il numero verde Pronto Allianz 800.68.68.68**